

(N. 2305-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE DE PIETRO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2518)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1958

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.

ONOREVOLI SENATORI. — Si presenta al vostro esame un disegno di legge che riflette una complessa questione relativa alla disciplina della stampa in rapporto con la legislazione penale.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, modifica sostanzialmente l'originario disegno di legge governativo.

Il quale, nel medesimo intento di regolare la materia in armonia con la Costituzione e con la giurisprudenza della Corte di cassazione, da

una parte, e con una decisione della Corte costituzionale dall'altra, aveva predisposto, nella modificazione dell'articolo 57 codice penale, una soluzione in duplice ipotesi: vale a dire che la responsabilità del direttore o vice direttore, *obiettiva sempre* ai sensi dell'articolo 57 codice penale, potesse scindersi in due specie, ravvisandosi anche quella di omissione *colposa* del controllo necessario a impedire la commissione di reati a mezzo della pubblicazione.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Camera dei deputati non ritenne tale soluzione soddisfacente, attesa la funzione e il vasto raggio di azione della stampa moderna, condizioni che rendono la funzione del direttore di complessità non comune alle normali funzioni direttive in altri rami di attività, ed eccezionalmente difficile l'accertamento tempestivo e sicuro della veridicità della pubblicazione che può dar luogo ad incriminazione.

Pertanto, la Camera dei deputati pensò di adeguare la norma penale all'intuito delle cennate condizioni: e quindi, fatti — come è ovvio — salvi i casi di concorso, ritenne di ascrivere al direttore o vice direttore responsabile l'omissione del controllo « a titolo di colpa », punibile con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Ne scaturì la disposizione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, con la quale la Camera dei deputati ha creduto di pervenire alla migliore soluzione possibile della complessa questione.

La Commissione non si è dissimulata la serietà delle critiche e delle eccezioni che potrebbero muoversi, sia nel più rigoroso campo del nostro

sistema penale, sia in quello della logica giuridica generale.

Tuttavia ha creduto che la necessità di eliminare i contrasti derivanti dalla norma dell'articolo 57 Codice penale in rapporto alle funzioni della stampa e alla funzione del direttore responsabile, consigliasse di accettare la formula adottata dall'altro ramo del Parlamento.

Non ha creduto però di accedere ad altre esigenze affacciate dall'Associazione della stampa, precipuamente in ordine alle pene comminate, sia perchè le proposte sono sembrate o inopportune o addirittura contrarie al sistema, sia perchè il legislatore non può non preoccuparsi anche della difesa del cittadino esposto talvolta ad ingiusto attacco.

Vuole, anzi, la Commissione manifestare la sua fiducia che la nuova norma di minor rigore non solo non induca chi ha l'obbligo del controllo in difesa del cittadino a un rilassamento del dover suo, ma piuttosto lo sproni a un più vigile senso della sua responsabilità.

Con tali intendimenti, la Commissione propone il disegno di legge alla approvazione del Senato.

DE PIETRO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:

« Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

« Art. 57-bis. (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). — Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al

precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 58 del Codice penale è abrogato.

Art. 3.

Fra l'articolo 58 e l'articolo 59 del Codice penale è inserito il seguente:

« Art. 58-bis. (*Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa*). — Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore re-

sponsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione ».

Art. 4.

Fra l'articolo 596 e l'articolo 597 del Codice penale è inserito il seguente :

« Art. 596-bis (*Diffamazione col mezzo della stampa*). — Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le dispo-

sizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 ».

Art. 5.

Fra l'articolo 663 e l'articolo 664 del Codice penale è inserito il seguente :

« Art. 663-bis. (*Divulgazione di stampa clandestina*). — Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza la osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno ».